




Assicurazione invalidità: fatti e cifre 2013

Aumento dei provvedimenti d'integrazione professionale, calo delle nuove rendite

Nel 2002, l'AI ha concesso 27 000 nuove rendite e rimborsato provvedimenti d'integrazione professionale a 13 800 assicurati¹. Nel 2013 le nuove rendite erano soltanto 13 600², nello stesso periodo il numero di assicurati cui sono stati rimborsati provvedimenti d'integrazione professionale è salito a 33 700. Nel 2002 il rapporto tra nuove rendite e beneficiari di provvedimenti d'integrazione era di circa 2 a 1. Nel 2013 il rapporto tra nuove rendite e beneficiari di provvedimenti d'integrazione era di circa 1 a 2. Nel giro di 11 anni il rapporto tra beneficiari di nuove rendite e beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale si è dunque rovesciato. Questi dati riflettono la fondamentale reimpostazione dell'AI, che da un'assicurazione di rendite si è trasformata in un'assicurazione finalizzata all'integrazione. Questo cambiamento di rotta è stato determinato principalmente dalla 5^a revisione AI, entrata in vigore nel 2008 (v. sotto)³.

Provvedimenti d'integrazione professionale e nuove rendite AI (assicurati)



Il grafico mostra il picco del 2003, anno in cui sono state concesse 27 700 nuove rendite. Da allora, si registra una tendenza in calo. Nel 2007/2008, con 17 000 nuove rendite, si è raggiunto un primo punto minimo, grazie tra l'altro alla 4^a revisione AI (entrata in vigore il 1° gennaio 2004), che ha introdotto i servizi medici regionali, e alla diminuzione delle nuove richieste di prestazioni. Nel 2013, con

¹ I provvedimenti d'integrazione professionale sono esposti in dettaglio a partire dalla pagina 2.

² Il numero di rendite rappresenta il numero di nuovi beneficiari in Svizzera (dati non ponderati).

³ V. «Valutazione della 5a revisione AI: primo bilancio positivo» <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=47079>.

13 600 unità, il numero di nuove rendite ha toccato un nuovo minimo storico. Complessivamente, tra dicembre 2005 (252 000) e dicembre 2013 (230 000) l'effettivo dei beneficiari in Svizzera è diminuito di 22 000 unità (-8,7 %).

Delle 33 700 persone cui nel 2013 sono stati rimborsati provvedimenti d'integrazione professionale, la parte preponderante, ossia 23 200 assicurati, ha beneficiato di provvedimenti professionali (in particolare, prime formazioni professionali e riformazioni professionali). 8900 persone hanno beneficiato di provvedimenti d'intervento tempestivo e 4100 persone di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale. L'aumento degli assicurati sottoposti a provvedimenti d'integrazione professionale è a prima vista attribuibile alla 5^a revisione AI, dato che la netta tendenza al rialzo è iniziata nel 2008, anno di entrata in vigore della revisione. Ma non sono solo i provvedimenti introdotti con la 5^a revisione AI, ossia l'intervento tempestivo e i provvedimenti di reinserimento, a essere responsabili di questo aumento. Un contributo essenziale deriva anche dai provvedimenti professionali, che esistevano già in precedenza. Nel contempo si può constatare che dal 2002 le nuove richieste di prestazioni da parte di assicurati adulti sono passate da 54 200 a circa 42 300.

Dati relativi al grafico precedente:

Integrazione professionale e nuove rendite dell'AI in Svizzera (numero di persone)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nuove rendite	27'000	27'700	24'400	21'700	18'700	17'000	16'900	15'600	15'100	15'400	14'500	13'600
Provvedimenti d'integrazione professionale → totale	13'800	14'700	15'000	15'200	15'500	15'700	18'200	22'100	25'300	27'600	30'300	33'700
- Provvedimenti d'intervento tempestivo							1'200	3'600	5'100	5'900	7'600	8'900
- Provvedimenti di reinserimento							500	1'500	2'000	2'400	3'100	4'100
- Provvedimenti professionali	13'800	14'700	15'000	15'200	15'500	15'700	16'700	17'800	19'300	20'700	21'600	23'200
Prime richieste di prestazioni adulti	54'200	52'000	47'400	45'200	40'200	36'400	37'300	36'300	39'400	40'700	40'100	42'300

Fonti: Registro centrale delle rendite per il mese di dicembre, Registro delle fatture rimborsate, Registro delle richieste di prestazioni; *tutti i valori sono stati arrotondati. Dato che nello stesso anno un assicurato può partecipare a più di un provvedimento (p. es. provvedimento di reinserimento e provvedimento professionale) il numero di beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale è inferiore alla somma delle persone sottoposte ai tre provvedimenti.*

I provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI

1) Rilevamento tempestivo

Il rilevamento tempestivo è una misura preventiva dell'AI volta a garantire che i provvedimenti d'integrazione vengano attuati il più presto possibile, riducendo così al minimo il rischio d'insorgenza di un'invalidità imminente. Le persone che presentano i primi segni di una possibile invalidità vengono rilevate quanto prima grazie alla possibilità di comunicare il caso all'AI conferita alle seguenti persone (oltre all'assicurato stesso) o istituzioni: i familiari, il datore di lavoro, i medici curanti, le assicurazioni (assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazione contro gli infortuni, cassa pensioni, assicurazione militare, assicurazione disoccupazione, assicurazione malattie) o l'aiuto sociale. La comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo non va confusa con la richiesta di prestazioni AI, cui è autorizzato soltanto l'assicurato.

2) Provvedimenti d'intervento tempestivo

Lo scopo dell'intervento tempestivo è di intervenire rapidamente e senza formalità burocratiche per far sì che l'assicurato possa mantenere il suo posto di lavoro, essere integrato in un nuovo posto di lavoro all'interno della stessa azienda o di un'altra azienda, mantenere la capacità al guadagno residua per scongiurare un rischio imminente di dover cessare l'attività lucrativa o essere preparato all'integrazione professionale. L'intervento tempestivo prevede sostanzialmente le seguenti possibilità: adeguamento del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale e provvedimenti d'occupazione.

3) Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento sono stati sviluppati in prima linea per gli assicurati dotati di una capacità lavorativa limitata per motivi psichici, per prepararli all'integrazione professionale. Vi sono due tipi di provvedimenti di reinserimento: i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale, volti all'adattamento al processo lavorativo, allo stimolo della motivazione a lavorare, alla stabilizzazione della personalità e all'esercizio della capacità di socializzazione di base, e i provvedimenti d'occupazione transitoria, miranti ad aumentare o almeno conservare la capacità lavorativa ancora presente.

4) Provvedimenti professionali

a) Orientamento professionale e collocamento

L'AI sostiene, spesso in combinazione con provvedimenti di formazione o riforma professionale, prestazioni volte ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro: esperti degli uffici AI offrono orientamento professionale e servizi di collocamento agli assicurati che a causa di un'invalidità sono limitati nella scelta del lavoro o nell'esercizio dell'attività finora svolta. *L'orientamento professionale e il collocamento non sono contemplati nelle statistiche sopra citate, perché essendo prestazioni degli uffici AI di regola non sono rimborsati separatamente e non figurano dunque nel Registro delle fatture rimborsate.*

b) Prima formazione professionale

Se l'assicurato non dispone di alcuna formazione professionale, l'AI si assume le spese aggiuntive che questi deve sostenere a causa della sua invalidità per una prima formazione professionale. Sono considerati tali l'apprendistato secondo i criteri stabiliti dalla legge sulla formazione professionale o una formazione di livello inferiore, la frequentazione di una scuola di maturità, di una scuola specializzata o di una scuola universitaria e la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

c) Riformazione professionale

L'AI si assume i costi per la riforma professionale se, a causa dell'invalidità, l'assicurato non è più in grado di esercitare l'attività finora svolta o lo è soltanto con grande difficoltà. L'AI copre anche i costi per una nuova formazione nell'attività precedentemente svolta.

d) Perfezionamento professionale

Nel caso dei perfezionamenti professionali volti a conservare o migliorare la capacità lavorativa, l'AI si assume le spese aggiuntive sostenute dall'assicurato a causa della sua invalidità.

e) Esercizio di un lavoro a titolo di prova

L'AI può collocare assicurati presso le aziende per l'esercizio di un lavoro a titolo di prova per sei mesi al massimo. Il datore di lavoro non instaura un rapporto di lavoro con l'assicurato e non lo remunera. Offre all'assicurato l'opportunità di dar prova delle proprie capacità e ne può a sua volta verificare la validità per l'azienda. L'assicurato riceve indennità giornaliera o una rendita dell'AI.

f) Assegno per il periodo d'introduzione e protezione contro un aumento dei contributi

A un datore di lavoro che assume una persona nel quadro del processo d'integrazione l'AI può versare, per un periodo di al massimo sei mesi, un assegno per il periodo d'introduzione volto a compensare il deficit di rendimento iniziale. Se l'integrazione riesce, a partire dalla soppressione della rendita inizia a decorrere un periodo di protezione di tre anni. Se in questo lasso di tempo il lavoratore subisce una ricaduta, riceve una prestazione transitoria d'importo pari alla rendita che percepiva. Il datore di

lavoro non dovrà dunque ricorrere alla sua assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, il che evita anche il conseguente aumento dei contributi. Questo vale anche per la cassa pensioni, poiché per i tre anni del periodo di protezione il lavoratore resta assicurato alla cassa pensioni precedente.

g) Indennità giornaliera

Di norma, l'Al versa indennità giornaliera agli assicurati che subiscono una perdita di guadagno a causa della partecipazione a un provvedimento d'integrazione. Le indennità giornaliera assicurano il sostentamento degli assicurati e dei loro familiari nel corso dell'integrazione.

Informazioni: tel. 058 462 92 11
Harald Sohns, capo supplente Settore Comunicazione
kommunikation@bsv.admin.ch

tel. 058 462 91 35
Settore Statistica
sekretariat.MAS@bsv.admin.ch